Il termine prescrizionale sugli emolumenti corrisposti ai pubblici dipendenti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa

T.A.R. Sicilia - Catania - Sentenza 26 giugno 2019, n. 1587

N. 1587/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 4409 Reg. Ric.
ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4409 del 2000, proposto da D. F., rappresentato e difeso dagli avvocati Rosario Calanni Fraccono e Antonio Davì, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rosario Calanni in Catania, via V. Giuffrida, 37;

contro

- I.N.P.S. - Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Tita, Valerio Mercanti e Aurelio Agueci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via Teocrito, 26;

- I.N. P.S. - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per il riconoscimento

- del diritto al pagamento dell'indennità di funzione di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 88/1989 e del contratto collettivo decentrato di ente dal I.1.1982 al 30.6.1998, con interessi e rivalutazione monetaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.N. P.S. - Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2019 il Cons. Daniele Dongiovanni e udito l'Avv. A. Davì per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 5 ottobre 2000, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto al pagamento, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 88 del 1989, dell'indennità di funzione di capo ufficio presso l'INPS, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1998, "nei limiti della prescrizione".

Al riguardo, il ricorrente, pur rivestendo la qualifica di "funzionario di amministrazione" presso la sede provinciale di Siracusa dell'INPS, ha rappresentato di avere svolto dal 1982 le funzioni di capo Ufficio, su incarico della Direzione centrale; ciò si ricava dalla nota del 4 ottobre 1999 con cui il Direttore centrale dell'INPS di Roma ha riconosciuto al ricorrente la predetta indennità, con decorrenza dal gennaio 1982.

In ragione di ciò, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 15, comma 2, della legge n. 88 del 1989 nella parte in cui prevede la corresponsione della relativa indennità, con riferimento alla effettive funzioni espletate dai funzionari della categoria direttiva.

Si è costituito in giudizio l'INPS, per resistere al ricorso.

Con decreto n. 6158/2017, è stata dichiarata la perenzione del ricorso in esame, declaratoria che, tuttavia, è stata revocata per opposizione di parte ricorrente con decreto n. 8219/2017.

In prossimità della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso, dopo aver precisato che, per quanto riguarda il periodo successivo a quello di cui al ricorso in esame (ovvero dal 1° settembre 1998 fino alla estinzione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 1° agosto 2000), il giudice ordinario (Tribunale di Siracusa) ha riconosciuto l'importo - liquidato dall'INPS - di 23 milioni di vecchie Lire, oltre interessi e rivalutazione.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2019, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito indicati.

2.1 E invero, con riferimento all'an della spettanza, non è smentito che il ricorrente, avente la qualifica di "funzionario di amministrazione" presso la sede provinciale di Siracusa dell'INPS, abbia svolto dal 1982 le funzioni di capo Ufficio, su incarico della Direzione centrale, come si ricava dalla nota del 4 ottobre 1999 del Direttore centrale dell'INPS di Roma; nella citata nota, peraltro, la predetta Autorità riconosceva all'istante il diritto a ottenere la relativa indennità, con decorrenza dal momento dell'assunzione di quell'incarico, ovvero dal 1° gennaio 1982.

Al riguardo, va osservato che tale riconoscimento (postumo) trova, comunque, il suo fondamento nell'invocato art. 15, comma 2, della legge n. 88 del 1989 il quale prevede, per quanto di interesse, che "In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennità per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria...".

Ora, risulta che tale previsione sia stata recepita nei vari contratti collettivi decentrati dell'Ente, con conseguente quantificazione della relativa indennità.

Sussistono, quindi, tutti i presupposti per il riconoscimento di quanto richiesto dall'interessato con il ricorso in esame.

2.2 Nel rispetto poi del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, va tuttavia dato atto al ricorrente che lo stesso ha chiesto tale riconoscimento "nei limiti della prescrizione".

Al riguardo, va evidenziato che, sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito da tempo che "dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 7.8.1985, n. 428, che ha elevato da due a cinque anni il termine prescrizionale delle rate di stipendio e delle differenze arretrate dei dipendenti pubblici, ed ha quindi equiparato il regime dei crediti degli stessi alla disciplina generale sui crediti di lavoro di cui all'art. [2948], n. 4, c.c., per giurisprudenza oramai costante, tutti gli emolumenti corrisposti ai pubblici dipendenti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa sono soggetti alla prescrizione quinquennale (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5246 dell'8 ottobre 2012; sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4553), senza alcuna distinzione per l'ipotesi che il credito retributivo sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4251 dell'8 settembre 2008), non assumendo più alcun valore la distinzione giurisprudenziale fondata sul presupposto (legislativo, normativo o provvedimentale) che aveva costituito in precedenza il discrimine tra l'applicazione del termine quinquennale e quello decennale" (Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2013, n. 141).

Pertanto, trattandosi di prescrizione quinquennale, il riconoscimento dell'indennità va riconosciuto al ricorrente a far data dal 12 settembre 1995 (posto che la notifica del ricorso è avvenuta in data 12 settembre 2000 e non risulta, agli atti del giudizio, un atto interruttivo della prescrizione nei 5 anni precedenti) fino al 30 giugno 1998 (ovvero il dies ad quem indicato dall'istante che, nella specie, coincide peraltro con il termine finale previsto dall'art. 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per radicare la giurisdizione dinanzi al giudice amministrativo).

2.3 Sui relativi crediti (maturati, quindi, dal 12 settembre 1995 al 30 giugno 1998) deve essere riconosciuta la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, in quanto si tratta di somme maturate dopo il 31 dicembre 1994; ciò in applicazione di quanto previsto all'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (cfr Cons. Stato, sez. VI, n. 8/2001; sez. V, n. 2661/2000; Ad. Plen. n. 3/1998).

3. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di quanto sopra esposto e le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE
Giuseppina Adamo
IL CONSIGLIERE EST
Daniele Dongiovanni
IL CONSIGLIERE
Giovanni Iannini

Depositata in Segreteria il 26 giugno 2019